



14844/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

re

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 24/02/2015 - CC

R.G.N. 11640/2014

Con. 14844

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 11640-2014 proposto da:

SOCIETA' COFIM SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' COSTRUZIONI STRADALI SAS;

- intimato -

e sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale in persona del

Dott. ROSARIO che ha chiesto

l'inammissibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, dando atto

1429
15

della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato;

avverso il provvedimento R.G. 1198/2013 del TRIBUNALE di SULMONA, ^{REMESSO} depositato il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sulmona, adito dal curatore del fallimento Costruzioni Stradali s.a.s. di C & C., dichiarato dal medesimo Tribunale, per la declaratoria di inopponibilità alla massa del contratto di locazione immobiliare stipulato dalla fallita in favore della Co.Fim. s.r.l. ai sensi dell'art. 2923, comma terzo, c.c. ovvero per la declaratoria della risoluzione del medesimo ai sensi dell'art. 80 legge fallim., ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla predetta Co.Fim., convenuta, facendo applicazione dell'art. 24 legge fallim.;

che la Co.Fim. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, cui non ha resistito la curatela fallimentare;

che il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 380 *ter* c.p.c., nel senso del rigetto del ricorso;

CONSIDERATO

Che il ricorso è infondato;

che infatti entrambe le azioni esperite dal curatore – sia quella ai sensi dell'art. 2923, comma terzo, c.c., sia quella ai sensi dell'art. 80 legge fallim. – rientrano nella *vis attractiva* del foro del fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fallim., dato che non solo la seconda trae origine dal fallimento, sorgendo manifestamente solo a seguito di esso, ma anche la seconda, che è riconosciuta soltanto al *terzo* acquirente, qualifica – quella di terzo – riconoscibile non certo al fallito bensì al

solo curatore del suo fallimento (fallimento nel quale, perciò, l'azione trova fondamento, salva ovviamente la verifica di fondatezza, come esattamente osserva il giudice *a quo*), e tale *vis attractiva* prevale anche sul foro speciale locatizio (Cass. 13496/2004, 16183/2001);


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Sulmona, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio 2015.

Il Presidente
Salvatore Di Palma



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0324

15 LUG. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

